



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

- U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale -

ORDINANZA N° 44 DEL 07/04/2020

OGGETTO:PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZE NN. 97-98 E 99 DEL 03/04/2020 - RIEPILOGO DIVIETI E LIMITAZIONI - ADOZIONE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO.-

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO l' articolo 32 della Costituzione della Repubblica;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 3 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze nelle quali sono stati adottati provvedimenti restrittivi, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, costituite dagli atti:

- n. 99 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 81 DEL 20.03.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lett. A) del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020;
- n. 98 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA n. 70 del 15/03/2020 - Chiusura dei parchi pubblici, divieto di utilizzo dei parchi gioco, sospensione del pagamento nelle zone blu, la sospensione dei parcheggi soggetti a disco orario e la chiusura della passerella pedonale di Capo Santo Spirito;
- n. 97 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA n. 69 del 15.03.2020 - Sospensione del mercato settimanale dal 17/03/2020 al 03/04/2020 per motivi di salute pubblica;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale, superiore di gran lunga al dato nazionale e regionale;

CONSIDERATO INOLTRE, che seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati, il dato epidemiologico impone l'adozione sul territorio Borghettino di misure specifiche e più restrittive e comunque adeguate al contesto di riferimento;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta della Regione Liguria ha adottato numerose ordinanze con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 ed in particolare le nn. 6-14 e 15/2020, con le quali vengono disciplinati i servizi effettuati da Taxi, la n. 16 del 03/04/2020, con la quale ordina ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, in cui deve essere vietata la presenza e gli spostamenti di persone fisiche oltre che lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case allocate nello stesso Comune;

PRESO ALTRESI' ATTO che il Presidente della Regione Liguria con ulteriore ordinanza n. 18 del 06/04/2020, ad oggetto: "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", ha stabilito che nel territorio regionale l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020 è fissato entro le ore 15,00;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

TENUTO CONTO che la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico per una fruizione dell'arenile, circostanza che risulta tanto più vera in condizioni meteorologiche favorevoli e che, ove confermata, renderebbe vano l'impegno delle forze dell'ordine a presidiare il litorale, in aggiunta alle consistenti azioni già in essere di controllo sull'intero territorio, con impegno al massimo delle risorse disponibili;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, finalizzate a dissuadere, i cittadini ed i potenziali turisti, dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

RITENUTO che i dati e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, e che l'attuale contesto, impongono la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, tramite l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica e soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

DATO ATTO che la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso:

- ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;
- è necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite;

- in tale contesto, partendo dall'assunto che ogni iniziativa rappresenta un'insostituibile azione vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico e vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

PRESO ATTO che spesso di domenica e negli altri giorni festivi presso le strutture di vendita relative a generi alimentari si sono verificate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di rifornimento di generi alimentari;

RITENUTO che sia necessario contemperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;

RITENUTO che il potere di ordinanza, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento nell' art. 32 della Costituzione Italiana oltreché nell' art. 32 della legge n. 833/1978;

DATO ATTO delle proposte formulate dalla Regione Liguria dove risulta necessario dare tempestivamente corso con propri atti a misure restrittive a tutela della salute della popolazione, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti statali;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

TENUTO CONTO l' art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000

- al comma 7 recita: *Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.*
- al comma 7-bis. *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.*

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il quale stabilisce che:

"1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

3. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente".*

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

REVOCA

le precedenti ordinanze costituite dagli atti:

- n. 99 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 81 DEL 20.03.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lett. A) del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020;
- n. 98 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA n. 70 del 15/03/2020 - Chiusura dei parchi pubblici, divieto di utilizzo dei parchi gioco, sospensione del pagamento nelle zone blu, la sospensione dei parcheggi soggetti a disco orario e la chiusura della passerella pedonale di Capo Santo Spirito;
- n. 97 del 03/04/2020 - Servizio Polizia Locale - ad oggetto: PROROGA ORDINANZA n. 69 del 15.03.2020 - Sospensione del mercato settimanale dal 17/03/2020 al 03/04/2020 per motivi di salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nell'ambito del territorio comunale si applicano le seguenti misure specifiche:

- **divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case;**
- **la chiusura dei parchi pubblici comunali;**
- **il divieto di utilizzo dei parchi gioco;**
- **la sospensione del pagamento nei parcheggi cd. "zone blu";**
- **la sospensione dei parcheggi soggetti a disco orario;**
- **la chiusura della passerella pedonale di Capo Santo Spirito;**
- **la chiusura al pubblico dei cimiteri, fatto salvo le esigenze legate al rito della sepoltura e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, come imposta dalla normativa;**
- **la sospensione del mercato settimanale e di eventuali fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;**
- **il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;**
- **l'interdizione dell'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente, dei servizi portuali dell'approdo Turistico "Poseidon" e di quelli di pubblica utilità;**
- **il divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia, moli, scogliere ecc... e nelle aree fluviali del torrente Varatella eccetto svolgimento attività lavorative consentite;**
- **il divieto di transito su tutte le passeggiate e piazza Pelagos salvo per i residenti/domiciliati che devono accedere alle proprie abitazioni, i titolari di attività commerciali delle quali è consentita l'apertura, dei loro fornitori e dei servizi di pubblica utilità;**
- **il divieto di passeggio pedonale in via Po e Volturmo salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa;**

- **il divieto di utilizzo e di transito sui sentieri collinari e rurali che partono, percorrono e/o arrivano sul territorio comunale;**
- **la chiusura nell'intera giornata di domenica 12, lunedì 13 e sabato 25 aprile 2020 di tutti i punti vendita degli esercizi commerciali (salvo le attività di consegna della ristorazione a domicilio, farmacie, edicole e rivendite di gas), per i quali sarebbe stata consentita l'apertura dai provvedimenti statali.**

ORDINA ALTRESI'

- ✓ a tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione portandosi in spazi chiusi - pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, banche, uff. postale, servizi comunali ecc....) oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a **proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.** Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione;
- ✓ **l'accesso alle attività commerciali al dettaglio**, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, **è consentito ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- ✓ in ogni attività sociale esterna **deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;**
- ✓ il personale dipendente di questo Ente, nell'orario di servizio, deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, indossare gli opportuni D.P.I. oltre ad effettuare costantemente l'igiene delle mani attraverso idonei mezzi detergenti (gel disinfettanti) messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

STABILISCE CHE

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati da questo atto, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del Ministro della salute e del medesimo Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti oltre che del Presidente della Regione Liguria.

Quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale, il mancato rispetto delle misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto provvedimento.

Per le violazioni relative ad inosservanza riconducibile alle ulteriori limitazioni imposte con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 del precitato D.L. n. 19/2020, è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata.

Le disposizioni della presente producono i loro effetti dalla data di emissione e per 30 gg. - reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 - termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Il tutto salvo eventuale revoca.

DISPONE

di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto

La trasmissione dell'atto al locale Comando Stazione Carabinieri.

Per i titolari delle attività commerciali e del mercato settimanale dovrà essere effettuata la notifica a mezzo pec tramite il competente ufficio SUAP.

Al Corpo di Polizia Municipale e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - a. ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni;
 - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

IL SINDACO
Giancarlo CANEPA

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 D. Lgs n. 82/2005

MM/mm

OS 44-2020 COVID RIEPILOGO DIVIETI